



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e in particolare l’articolo 111 così come sostituito dall’articolo 53 di cui alla legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante “Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università”;

**VISTA** legge 18 marzo 1958, n. 311, recante “Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari” ed in particolare l’articolo 15, comma 2, che prevede che “ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592”;

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 6, comma 2;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

**TENUTO CONTO** in particolare che il citato articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, così come sostituito dall’articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, prevede che: “1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università. 3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell’università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio. 4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo”;

**RITENUTO** di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 111 del cit. regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, così come modificato dall'articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che prevede che il titolo di professore emerito, e di professore onorario, possa essere conferito, tra l'altro, ai professori che “siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore” della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

**RAVVISATA** in particolare la necessità di prevedere requisiti che, nel rispetto dell'autonomia regolamentare delle università, consentano di accrescere la rilevanza e il prestigio del titolo di professore emerito e di professore onorario;

**RITENUTO**, inoltre, di dover prevedere un regime transitorio che consenta al Ministro di conferire il titolo di professore emerito e di professore onorario ai docenti che, nelle more dell'aggiornamento delle pertinenti disposizioni universitarie, siano destinatari di proposte di conferimento del titolo prima dell'entrata in vigore della dell'articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e nel periodo immediatamente successivo;

### **D E C R E T A**

#### **Art. 1**

##### **Requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario**

1. Il presente decreto definisce i requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario di cui all'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall'articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

2. In aggiunta ai requisiti previsti dall'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le università tengono conto, nella valutazione per la proposta di conferimento del titolo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:

- a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

3. Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 2, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 2 del presente articolo, fermi restando gli ulteriori eventuali requisiti previsti dalle pertinenti disposizioni delle singole università.

### **Art. 2**

#### **Procedura per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario**

1. Le università disciplinano la procedura per il conferimento del titolo di professore emerito e onorario di cui all'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come sostituito dall'articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ivi comprese le modalità di presentazione delle candidature da parte della struttura di riferimento, di raccolta delle adesioni e delle eventuali rinunce alla proposta, propedeutiche all'approvazione della proposta medesima da parte del Senato Accademico e alla relativa trasmissione al Ministero.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le università sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei professori ai quali è stato conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario.

3. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario è inviata dal Rettore al Ministero entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 111, commi 1 e 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dal presente decreto, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione.

### **Art. 3**

#### **Disciplina transitoria**

1. Nelle more dell'adeguamento della disciplina interna da parte delle università, e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione del presente decreto, il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e il titolo di professore onorario qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni accademici.

IL MINISTRO

*Sen. Anna Maria Bernini*

Firmato digitalmente da BERNINI  
ANNA MARIA  
C=IT  
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA